

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1272)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1960 (V. Stampati nn. 1135, 2135, 2171, 2450)

d'iniziativa dei deputati DE MICHELI VITTURI, GRILLI Antonio e CRUCIANI (1135); BALLARDINI, PIERACCINI, ZAPPA, LUCCHI, MARANGONE, ANDERLINI, CASTAGNO e ALBERTINI (2135); DAMI (2171); PERDONA', PREARO, e CANESTRARI (2450)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 1960

Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge

25 luglio 1952, n. 991, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».